

# SUPPLEMENTO SPECIALE DEL BOLLETTINO UFFICIALE

PER LA CONSULTAZIONE DELLA SOCIETÀ REGIONALE

Iniziative legislative, regolamentari, amministrative di rilevante importanza

Pubblicazione ai sensi dell'articolo 50 "Iniziativa legislativa" dello Statuto della Regione Emilia-Romagna

X legislatura

N. 195

6 novembre 2017

## PROGETTO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DELLA CONSIGLIERA GIBERTONI

**PROGETTO PILOTA RELATIVO ALLA STERILIZZAZIONE DEI RIFIUTI SANITARI PERICOLOSI A RISCHIO INFETTIVO ALL'INTERNO DELLE STRUTTURE SANITARIE PUBBLICHE**

Oggetto assembleare n. 5535

## Relazione

Questo progetto di legge regionale è stato elaborato nell'ottica di valutare le migliori e più convenienti possibilità, sia dal punto di vista economico che ambientale, offerte dalle moderne tecnologie per il trattamento dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo, ciò nel pieno rispetto della normativa vigente.

Il DPR 15 luglio 2003, n. 254 (Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'articolo 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179) prevede che le autorità competenti e le strutture sanitarie adottano iniziative dirette a favorire in via prioritaria la prevenzione e la riduzione della produzione dei rifiuti sanitari, che devono essere gestiti in modo da diminuirne la pericolosità, da favorirne il reimpiego, il riciclaggio e il recupero e da ottimizzarne la raccolta, il trasporto e lo smaltimento e li suddivide in: rifiuti sanitari pericolosi, rifiuti sanitari assimilati agli urbani, rifiuti sanitari pericolosi non a rischio infettivo; **rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo**, rifiuti sanitari che richiedono particolari modalità di smaltimento; rifiuti da esumazioni e da estumulazioni, nonché rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali, esclusi i rifiuti vegetali provenienti da aree cimiteriali, rifiuti speciali prodotti al di fuori delle strutture sanitarie, che come rischio risultano analoghi ai rifiuti pericolosi a rischio infettivo, con l'esclusione degli assorbenti igienici, inoltre prevedendo, all'art. 10, comma 1, che *"i rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo devono essere smaltiti mediante termodistruzione"*.

Con la delibera di Giunta regionale n. 1155, del 27 luglio 2009 recante *"Approvazione delle "Linee guida per la gestione dei rifiuti e degli scarichi idrici nelle aziende sanitarie dell'Emilia-Romagna"* ci si poneva come obiettivo *"la riduzione della quantità e della pericolosità dei rifiuti prodotti"*, nonché, un *"aumento della quota di rifiuti destinati al recupero di materia ed energia"* e ci si impegnava al *"rispetto di criteri di sicurezza sanitaria e ambientale"* prevedendo anche un *"riesame del sistema e la definizione delle azioni di miglioramento"*.

L'andamento, dal 2010 al 2014, della produzione complessiva in Emilia-Romagna dei rifiuti appartenenti al capitolo CER 18, cioè quelli di tipo sanitario e veterinario con il dettaglio della produzione del **CER 18.01.03 (rifiuti speciali pericolosi a rischio infettivo)**, che si conferma il rifiuto sanitario infettivo prevalente, pur con un andamento in calo negli anni, ha avuto questa tendenza: 14.957 tonnellate nel 2010, 14.236 nel 2011, 15.378

nel 2012, 13.678 nel 2013 e 13.493 per il CER 18, mentre per il CER 18.01.03 (solo aziende sanitarie pubbliche) abbiamo: 9.288 tonnellate nel 2010, 9.071 nel 2011, 8.784 nel 2012, 7.872 nel 2013 e 7.542 nel 2014, quindi, con un andamento in calo per le aziende sanitarie pubbliche mentre l'andamento è leggermente in crescita per le cliniche private (passate da 1.636 tonnellate nel 2010 a 1.922 nel 2014).

Per quanto riguarda i flussi dei rifiuti sanitari complessivi sono state mandate fuori regione (nel 2014) 3.837 tonnellate, mentre sono entrati in regione 43.918 tonnellate.

La sterilizzazione in situ, è una possibilità prevista, per i rifiuti speciali pericolosi a rischio infettivo, dell'articolo 7 del d.p.r. 15 luglio 2003, n. 254 e rappresenta una soluzione efficiente, dal punto di vista ambientale, per la gestione di tale tipologia di rifiuti, in modo da ridurre la pericolosità e ottimizzarne la raccolta, il trasporto e lo smaltimento rappresenta un processo di autosmaltimento praticato all'interno della singola struttura sanitaria, che trasforma il rifiuto speciale pericoloso a rischio infettivo (CER 18.01.03) in rifiuto classificato come urbano (CER 20.03.01), riducendone di circa 25% il peso e di circa il 75% il volume e di conseguenza diminuendone significativamente i costi di smaltimento.

Esistono ormai tecnologie già mature in grado di ottenere una sterilizzazione certificata, nonché la riduzione del peso e del volume, la de-caratterizzazione e la irricoscibilità dei rifiuti, come previsto dalla norma UNI 10384/94, attraverso la distruzione batterica per lisi termica cellulare ottenuta dal raggiungimento, di un'alta temperatura di processo, a pressione ambiente, generata da attrito.

Sulla base degli attuali costi di gestione e smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi a rischio infettivo si può stimare una riduzione dei costi a carico delle strutture sanitarie pubbliche dell'ordine del 50-75%, (circa 4 - 5 milioni di euro all'anno) mentre i costi per l'implementazione del sistema sarebbero dello ordine di grandezza (8 - 10 milioni di euro), talché il periodo di ammortamento dell'investimento sarebbe stimabile nell'ordine dei due anni.

La sterilizzazione in situ permetterebbe di stoccare i rifiuti che hanno subito il processo di sterilizzazione per periodi più lunghi (tre mesi) in quanto gli stessi sono stati resi inerti e ridotti di peso e volume, riducendo in questo modo le movimentazioni di mezzi pesanti connessa al ritiro frequente dei rifiuti stessi, nonché i rischi sanitari connessi alla loro manipolazione.

Esistono già nel nostro Paese esperienze pregresse di tale modalità di gestione dei rifiuti speciali pericolosi a rischio infettivo.

La norma che si vuole introdurre non tende a prefigurare un percorso stabilito a priori e vincolato, quanto a rendere condivisa una nuova modalità di affrontare la gestione dei rifiuti speciali pericolosi a rischio infettivo, consentendo in tempi ragionevoli di raggiungere tale obiettivo.

La proposta di legge è articolata nel modo che segue.

L'**articolo 1** definisce gli obiettivi e la finalità della presente proposta, nel rispetto di quanto stabilito nel DPR 254/2003 in cui si prescrive che le strutture sanitarie adottino iniziative dirette a favorire in via prioritaria la prevenzione e la riduzione della produzione di rifiuti e che i rifiuti sanitari siano gestiti in modo da diminuirne la pericolosità e da ottimizzarne la raccolta, il trasporto e lo smaltimento. Inoltre, il DPR individua la sterilizzazione dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo come una facoltà esercitabile ai fini della semplificazione delle modalità di gestione dei rifiuti stessi. A tal fine la Regione può individuare sistemi incentivanti per le strutture sanitarie che nei bandi di gara per l'affidamento dei servizi di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti sanitari, prevedono anche l'affidamento del servizio di sterilizzazione in situ dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo.

L'**articolo 2** prevede il finanziamento da parte della Regione del progetto pilota volto alla realizzazione di un impianto di sterilizzazione di rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo, all'interno di una struttura sanitaria pubblica regionale. Con delibera di Giunta, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, verranno stabilite le modalità per l'individuazione della struttura sanitaria che ospiterà l'impianto e per l'accesso al finanziamento previsto dalla proposta. L'affidamento del servizio di sterilizzazione in situ dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo dovrà avvenire sulla base di procedure ad evidenza pubblica.

L'**articolo 3** introduce una clausola valutativa volta ad assicurare che la Giunta regionale, dopo un anno dall'avvio del progetto pilota, presenti una relazione all'Assemblea Legislativa sugli interventi realizzati e sui risultati della sperimentazione, con particolare riferimento ai risparmi ottenuti grazie allo smaltimento del rifiuto sanitario sterilizzato come rifiuto urbano. Sulla base dei risultati ottenuti e della valutazione della convenienza economico-finanziaria, la Giunta regionale potrà individuare nuove risorse per la realizzazione di nuovi impianti di sterilizzazione in situ in altre strutture sanitarie pubbliche della Regione.

L'**articolo 4** individua le coperture finanziarie e l'entrata in vigore della legge.

**PROGETTO DI LEGGE****Articolo 1***Obiettivi e finalità*

1. La Regione Emilia-Romagna, nell'ambito delle proprie politiche di gestione dei rifiuti e nel rispetto delle disposizioni comunitarie e nazionali vigenti, promuove la gestione sostenibile dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo e persegue l'obiettivo di garantire elevati livelli di tutela dell'ambiente e della salute pubblica, nonché di provvedere alla gestione dei rifiuti sanitari secondo criteri di economicità, nel rispetto di quanto previsto dal d.p.r. 15 luglio 2003, n. 254 (Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'articolo 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179) e dal d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).

2. Al fine del raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1, la Regione incentiva l'introduzione di modelli di gestione eco-efficiente dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo, attraverso la previsione della sterilizzazione di tale tipologia di rifiuto all'interno del perimetro delle stesse strutture sanitarie, ai sensi dell'articolo 7 del d.p.r. 15 luglio 2003, n. 254.

3. La Regione al fine di garantire, nelle procedure ad evidenza pubblica utilizzate dalle strutture sanitarie regionali per la gestione dei rifiuti sanitari, le condizioni economiche più vantaggiose disponibili sul mercato, può individuare sistemi incentivanti per le strutture sanitarie regionali che nei bandi di gara per l'affidamento dei servizi di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti sanitari, prevedano anche l'affidamento del servizio di sterilizzazione in situ dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo.

**Articolo 2***Progetto pilota per l'installazione, all'interno delle strutture sanitarie pubbliche, di impianti di sterilizzazione di rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo*

1. Per le finalità di cui all'articolo 1 e al fine di diminuire gli impatti ambientali connessi alla gestione dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo, per ridurre la pericolosità, il volume e la quantità e per ottenere migliori economie di gestione, la Regione Emilia-Romagna finanzia la realizzazione di un progetto pilota relativo all'installazione, all'interno del perimetro di una struttura sanitaria pubblica, di un impianto di sterilizzazione di rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo, ai sensi dell'articolo 7 del d.p.r. 15 luglio 2003, n. 254.

2. Il progetto pilota è dimensionato e finalizzato all'installazione di un primo impianto sperimentale, al fine di consentire l'avvio in modo strutturale di un modello gestionale innovativo valido per tutte le strutture sanitarie pubbliche regionali.

3. La Giunta regionale, con propria deliberazione, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,

stabilisce le modalità attuative per l'individuazione della struttura sanitaria e per l'accesso al finanziamento, di cui all'articolo 4, garantendo che l'affidamento del servizio di sterilizzazione in situ sia esperito sulla base di procedure ad evidenza pubblica.

**Articolo 3***Valutazione dei risultati della sperimentazione*

1. La Giunta regionale, concluso il primo anno di sperimentazione del progetto pilota di cui all'articolo 2, sottopone all'Assemblea Legislativa una relazione sugli interventi realizzati e sui risultati della sperimentazione di cui all'articolo 2, esplicitando i fattori positivi e negativi sulla prosecuzione ed eventuale estensione dell'esperienza, in particolare quelli di tipo economico ed ambientale.

2. Sulla base dei risultati ottenuti e della valutazione della convenienza economica ed ambientale la Giunta regionale è autorizzata ad individuare ulteriori risorse per la realizzazione di impianti di sterilizzazione presso altre strutture sanitarie pubbliche della Regione.

**Articolo 4***Norma finanziaria ed entrata in vigore*

1. Per il conseguimento degli obiettivi di cui alla presente legge è autorizzata la spesa di euro 1.000.000,00.

2. Per l'esercizio in corso si provvede agli oneri, derivanti dall'applicazione della presente legge, la Regione fa fronte mediante l'istituzione nella parte di spesa del bilancio di previsione regionale di appositi capitoli nell'ambito di Missioni e Programmi specifici, la cui copertura è assicurata dai fondi a tale scopo accantonati nell'ambito del fondo speciale, di cui alla Missione 20 Fondi e accantonamenti - Programma 3 Altri fondi del bilancio di previsione 2017-2019 da destinare a un fondo di nuova istituzione, denominato "Spese per la promozione della sterilizzazione in situ dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo".

3. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle relative variazioni di bilancio che si rendessero necessarie.

4. Per gli esercizi successivi si provvede agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

5. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).